



Decreto Milleproroghe 2025 convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.02.2025 n. 45 serie generale, la [L. 21.02.2025 n. 15, di conversione del D.L. 27.12.2024 n. 202](#), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, in vigore dal 25.02.2025.

Si riassumono le principali disposizioni.

Decreto Milleproroghe 2025

convertito in legge

Delibere relative ad alcuni tributi comunali

Art. 1, cc. 2bis e 2ter

- Anche per il 2024 (oltre che per il 2023) sono considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30.11 di ciascuno dei 2 anni (anziché entro il 30.11.2023) e pubblicate, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 15.01.2024 per l'anno 2023 e **il 7.02.2025 per l'anno 2024**.
- L'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 15.01.2024 per l'anno 2023 e il 7.02.2025 per l'anno 2024 e quella versata entro il 18.12.2023 ed entro il 16.12.2024 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29.02.2024 per l'anno 2023 ed **entro il 28.02.2025** per l'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Permessi di soggiorno per sfollati dall'Ucraina

Art. 2, cc. 2 e 3

- I permessi di soggiorno in scadenza al 31.12.2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea in quanto sfollati dall'Ucraina, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, **fino al 4.03.2026**. Tali permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
- Al momento della richiesta di rinnovo del titolare della protezione temporanea proveniente dall'Ucraina, il permesso può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta. Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, c. 2-ter D.Lgs. 286/1998, vale a dire il versamento del contributo richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro, con decreto).

Visti di soggiorno per l'immigrazione

Art. 2, c. 3bis

- Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, possono essere previsti **casi di esenzione** dall'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici di cui all'art. 4, c. 4bis D.Lgs. 286/1998 ai visti nazionali.

Locazioni passive pubbliche Amministrazioni

Art. 3, c. 4, lett. a)

- È prorogata **al 31.12.2025** la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Fatturazione elettronica per operatori sanitari

Art. 3, c. 6

- È esteso anche **all'anno 2025** il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall'art. 10-bis, c. 1 D.L. 119/2018 per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

Proroga regime di esenzione Iva enti Terzo settore

Art. 3, c. 10

- Nelle more della razionalizzazione della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore, il nuovo regime di esenzione Iva, di cui all'art. 5, c. 15-quater D.L. 146/2021, per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore ha effetto a decorrere **dai 1.01.2026**.

Decreto Milleproroghe 2025

convertito in legge

Cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili

Art. 3, c. 14

- È estesa **all'esercizio in corso al 2025** (e quindi non solo a quello in corso al 2024) la facoltà per le imprese di assicurazione e riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali che acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, se non destinato a permanere durevolmente nel patrimonio, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, ovvero il valore corrisposto alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro del cedente, anziché al prezzo di cessione.
- Inoltre, è estesa dal 30.03.2025 **al 31.12.2025** l'applicazione della medesima facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

Rendicontazione di sostenibilità

Art. 3, cc. 14bis e 14ter

- Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 6, c. 1-bis D.Lgs. 39/2010, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31.12.2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro il 25.02.2025 almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 39/2010.
- Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli artt. 8 (sanzioni) e 9 (poteri e coordinamento tra le Autorità) D.Lgs. 254/2016, ancorché tale decreto sia stato abrogato dal 25.09.2024 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1.01.2024.

Svolgimento on line delle assemblee di società

Art. 3, c. 14sexies

- L'applicazione delle norme disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni è estesa **fino al 31.12.2025**.
- Il citato art. 106, c. 2 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie è consentito prevedere che:
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
 - l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
 - l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
- In aggiunta, con esclusivo riferimento alle Srl, l'art. 106, c. 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Decreto Milleproroghe 2025

convertito in legge

Credito d'imposta nelle Zone logistiche semplificate

Art. 3, cc. 14^{octies}-14^{decies}

- Il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'art. 13 D.L. 60/2024 è riconosciuto anche agli investimenti realizzati dal 1.01.2025 al **15.11.2025** in beni strumentali di cui all'art. 16, c. 2 D.L. 124/2023. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti citati è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025.
- Ai fini della fruizione del beneficio, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle Entrate, **dal 22.05.2025 al 23.06.2025**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.
- I soggetti interessati, inoltre, a pena di decadenza dall'agevolazione, comunicano altresì, **dal 20.11.2025 al 2.12.2025**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 fino al 15.11.2025.
- I modelli di comunicazione da utilizzare sono approvati e le relative modalità di trasmissione telematica definite con provvedimento adottato dall'Agenzia delle Entrate.
- Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all'Agenzia delle Entrate dal 20.11.2025 al 2.12.2025 e la percentuale resa nota dall'Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni medesime. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle predette comunicazioni. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 3bis, cc. 1, 2

- Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 (c.d. Rottamazione-quater) i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.
- È possibile beneficiare della riammissione presentando, **entro il 30.04.2025**, l'apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall'agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10.
- In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 231 a 233 e da 236 a 252 L. 197/2022, con le seguenti deroghe:
 - la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30.04.2025;
 - il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1.11.2023, è effettuato alternativamente:
 - in **unica soluzione, entro il 31.07.2025**;
 - nel **numero massimo di 10 rate** consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31.07 e il 30.11.2025 e le successive, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027;
 - l'agente della riscossione comunica al debitore **entro il 30.06.2025** l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
 - le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del **31.07.2025**.

Decreto Milleproroghe 2025

convertito in legge

Proroga di termini relativi ai modelli delle dichiarazioni fiscali

Art. 3bis, cc. 3-5

- Per il **solo anno 2025**, sono rinviati dal 28.02 al **17.03** i termini per l'**approvazione e la messa a disposizione** in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'Irap, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche.
- Conseguentemente, sempre per l'anno 2025, è rinviata dal 15 al **30.04** la data a decorrere dalla quale è possibile **presentare le dichiarazioni** ai fini Irpef, Ires e Irap.
- Inoltre, per il solo anno 2025, è differito dal 15 al **30.04** il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei **dati relativi agli Isa** e quelli per l'elaborazione della **proposta di concordato preventivo biennale**.

Proroga in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata

Art. 7, c. 2

- La norma estende da 30 mesi a **36 mesi** la proroga:
 - dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori in materia edilizia, di cui all'art. 15 Dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio;
 - del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 L. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31.12.2024 (termine anch'esso prorogato di 6 mesi rispetto alla previgente data del 30.06.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Tempistiche di iscrizione RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti

Art. 11, c. 2bis

- Con decreto è aumentato da 60 a 120 giorni il termine per l'iscrizione al RENTRI, previsto dall'art. 13, c. 1, lett. a) D.M. Ambiente 4.04.2023 n. 59, da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.
- La norma, quindi, differisce il termine dal 13.02.2025 al **14.04.2025**.

Destinazione del 5 per mille a Onlus

Art. 12, c. 1

- È esteso di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al 5 per mille Irpef per le Onlus.
- In particolare, fino al 5° (anziché 4°) anno successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (attivo dal 23.11.2021), le Onlus che risultano iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22.11.2021 continuano, **fino al 31.12.2025**, a essere destinatarie della quota del 5 per mille secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa di cui al D.Lgs. 111/2017 e al Dpcm 23.07.2020. La proroga così disposta è funzionale a evitare che alcuni enti costituiti in ONLUS, in quanto non ancora iscritti al RUNTS per il 2025, possano rimanere esclusi dal riparto del beneficio del 5 per mille.

Termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali

Art. 13, c. 1

- È prorogato dal 31.12.2024 al **31.03.2025** il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all'art. 1, c. 101 L. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti.

Decreto Milleproroghe 2025

convertito in legge

Credito d'imposta incentivi Transizione 5.0

Art. 13, c.
1quinquies

- Il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti **antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso**, a condizione che siano effettuati a decorrere dal **1.01.2024**.

Proroga agevolazioni imprese turistico alberghiere e ricettive

Art. 14, c. 1

- Sono prorogati **al 31.10.2025** (anziché 31.12.2024) il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto riconosciuti alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa di cui all'art. 1, cc. 1 e 2 D.L. 152/2021.
- Nello specifico, le imprese turistico-alberghiere e ricettive possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi edilizi "agevolabili" realizzati dal 7.11.2021 e fino al 31.10.2025.
- Analogamente, alle medesime imprese può essere riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi "agevolabili" realizzati dal 7.11.2021 e fino al 31.10.2025.

Impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali

Art. 14, c. 2

- È prorogato dal 31.12.2024 **al 31.12.2025** il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato

Art. 14, c. 3

- È modificata una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, concernente uno dei presupposti di ammissibilità (cosiddette causali) di previsione di durata del contratto superiore a 12 mesi (e in ogni caso non superiore a 24 mesi). La causale transitoria è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale è prorogato dal 31.12.2024 **al 31.12.2025**. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

Autocertificazioni cittadini di Paesi non appartenenti all'UE

Art. 21, cc. 1 e 2

- Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 17, cc. da 4-bis a 4-quinquies D.L. 5/2012, finalizzate alla equiparazione con il cittadino italiano dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, purché regolarmente soggiornanti in Italia, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
- In tal modo si determina la "reviviscenza" della disposizione che fa salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Entrata in vigore

Art. 1 L. 15/2025

- La L. 15/2025 è in vigore **dal 25.02.2025**.